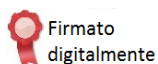


Pubblicato il 25/09/2026



N. 02648 2026 REG.PROV.CAU.
N. 04035/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4035 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Università degli Studi “Link Campus University”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Clarizia e dall’Avv. Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Universitario per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ Avv. Aldo Sandulli e dall’Avv. Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Regione Campania, Ufficio Scolastico per la Campania, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Napoli – L'Orientale, Ministero Dell'Università e della Ricerca, Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Regione Campania, Ufficio Scolastico per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliario *ex lege*;

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Sandulli e dall'Avv. Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- quanto al ricorso introduttivo:

del parere negativo espresso dal COMITATO UNIVERSITARIO REGIONALE DELLA CAMPANIA nella seduta del 5 maggio 2026 sull'istanza presentata dalla Ricorrente in data 27.4.2026 per l'accreditamento TFA presso la sede di Napoli, comunicato a mezzo pec il 6 maggio 2026.

- quanto ai motivi aggiunti notificati il 27 agosto 2026 e depositati il 3 settembre 2026:

- del Decreto Ministeriale n. 926 del 26 giugno 2026, recante «l'avvio, per l'anno accademico 2025/2026 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado», nonché l'indicazione dei «posti disponibili, autorizzati

alle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi in parola» indicati «nell'allegata tabella A, [costituente] parte integrante e sostanziale del [medesimo] decreto», non comunicato alla Ricorrente, nella sola parte in cui non autorizza e, quindi, esclude Link dall'avvio, presso la sede di Napoli, per l'a.a. 2025/2026 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, in questo modo rigettando l'istanza proposta a tale fine da Link sulla Banca Dati RAD-SUA CdS (doc. 15);

- nonché del parere negativo espresso dal COMITATO UNIVERSITARIO REGIONALE DELLA CAMPANIA nella seduta del 5 maggio 2026 sull'istanza presentata dalla Ricorrente in data 27.4.2026 per l'accreditamento TFA presso la sede di Napoli, comunicato a mezzo pec il 6 maggio 2026, già impugnato con il ricorso notificato il 12 giugno 2026.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime e delle controinteressate;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 1918 del 13 luglio 2026;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2026 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- ad un esame proprio della presente fase e tenuto conto del bilanciamento degli opposti interessi, appare misura idonea a tutelare la posizione della ricorrente, senza pregiudizio per l'Amministrazione scolastica, quella di ordinare a quest'ultima, previa eventuale riconvocazione del Comitato Universitario per la Regione Campania, di riesaminare gli atti impugnati alla luce delle argomentazioni contenute in ricorso e nei motivi aggiunti, nel termine di gg. quindici decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, tenuto anche conto della domanda di riesame già inoltrata (14 luglio 2026), allo stato, a quanto consta, non ancora esitata;
- di accogliere, per l'effetto, la domanda di tutela cautelare, ordinando all'Amministrazione resistente di riesaminare gli atti impugnati, nel termine sopra indicato, atti che vanno sospesi, *in parte qua*;

Valutato conclusivamente di dover:

- accogliere la domanda di tutela cautelare, nei sensi dianzi precisati;
- compensare le spese della presente fase;
- fissare, per la discussione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 9 giugno 2027.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto:

- sospende *in parte qua* gli atti impugnati, ai fini del riesame, da svolgersi nel termine sopra indicato;
- fissa, per la discussione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 9 giugno 2027.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Germana Lo Sapia, Consigliere

Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

**Valeria Nicoletta
Flammini**

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO